MISURE URGENTI PER PREVENIRE FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI AGONISTICHE

Art. 1-bis

Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni

E' vietato alle societa' sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o piu' dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto. Alle societa' sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro. Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle societa' sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle societa' medesime l'elenco dei propri aderenti. Ai fini dei commi 1 e 2 il questore comunica alle societa' sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni

Versione in vigore dal 26 febbraio 1995, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-prevenire-fenomeni-di-violenza-in-occasione-di/art-1-bis-divieto-alle-societa-sportive-di-erogare-contributi-sovvenzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it